# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 2143)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1987

Facoltà dei sottufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti

Onorevoli Senatori. — La legge 10 maggio 1983, n. 212, con cui, tra le altre norme, è stata istituita la categoria dell'ausiliaria per i sottufficiali, non ha previsto per gli stessi la facoltà di contrarre prestiti, mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al pari di quanto consentito agli ufficiali dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252.

Poichè in tale situazione si configura una obiettiva disparità di trattamento è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene riconosciuto anche ai sottufficiali in ausiliaria il beneficio in questione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. I sottufficiali in ausiliaria possono contrarre prestiti, mediante cessione dello stipendio o del trattamento di pensione loro spettante, alle stesse condizioni ed entro i limiti stabiliti per gli ufficiali in analoga posizione dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252.